

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'Istituto nazionale di statistica conduce la "Rilevazione statistica dei permessi di costruire" che è compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico e quindi inserita nel Programma statistico nazionale 2011-2013 - Aggiornamento 2013, prorogato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 - convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dal Programma statistico nazionale 2014-2016, attualmente in corso di approvazione. Il Programma statistico nazionale è consultabile sul sito internet dell'Istat all'indirizzo <http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di-statistica/organizzazione/normativa>.

Tale rilevazione viene svolta nel rispetto del Regolamento 1165/98 relativo alle statistiche congiunturali, ha cadenza mensile e copertura totale e raccoglie informazioni sui fabbricati nuovi, residenziali e non residenziali, e sugli ampliamenti di fabbricati preesistenti, per i quali sia stato ritirato regolare "permesso di costruire" presso gli uffici comunali di competenza. Le trasformazioni e le ristrutturazioni di fabbricati già esistenti, che non comportano variazioni di volumi degli stessi, non rientrano nel campo di rilevazione.

I dati raccolti, tutelati dal segreto statistico e, nel caso di dati personali, sottoposti alla normativa sulla protezione di tali dati (d.lgs. n. 196/2003), potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale. Potranno, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti che li forniscono o ai quali si riferiscono. Il sito web Indata è protetto con protocollo SSL e garantisce l'autenticazione e la protezione dei dati trasmessi.

L'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal D.P.R. 19 luglio 2013. Le sanzioni in caso di violazione di tale obbligo saranno applicate ai sensi degli artt. 7 e 11 del d.lgs. n. 322/1989 e del D.P.R. 19 luglio 2013.

Responsabile del trattamento statistico dei dati raccolti nell'ambito della presente rilevazione è il Direttore centrale delle statistiche economiche congiunturali dell'Istat.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istat – Istituto nazionale di statistica, via Cesare Balbo, 16 – 00184 Roma, e responsabile è il Direttore centrale dell'Istat sopra indicato, al quale è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento CE n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GUCE L 162 del 5 giugno 1998);
- Regolamento CE n. 1158/05 del Parlamento e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che emenda il Regolamento CE n. 1165/98 (GUCE L 191 del 22 luglio 2005);
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica" – art. 6-bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici), art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (Programma statistico nazionale);

- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 2 (finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
- “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A.3 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, “Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013” (Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2013 – serie generale – n. 138);
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, “Approvazione dell’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l’obbligo dei soggetti privati di fornire dati e le notizie che siano loro richiesti, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.” (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 – serie generale – n. 201);
- Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, “Elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali, per l’anno 2013, la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322” (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2013 – serie generale – n. 201);
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 8-bis, che proroga l’efficacia del DPCM 21 marzo 2013, di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, e dei DPR 19 luglio 2013, relativi all’obbligo di risposta e alle sanzioni, fino all’entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016 (Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2013 - serie generale - n. 255).